(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale)

(2001/512/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere sollecitano il rafforzamento della cooperazione nella lotta contro la criminalità al fine di conseguire un autentico spazio europeo di giustizia.

(3) Il programma Grotius, istituito con l'azione comune 96/636/GAI del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia («Grotius») [3], ha contribuito a rafforzare la cooperazione tra gli organi giudiziari degli Stati membri e a migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi sistemi giuridici e giudiziari.

(4) Il rinnovo di tale programma, espressamente previsto dalla suddetta azione comune, consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione.

(5) Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la cooperazione giudiziaria in materia civile ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità europea e, di conseguenza, il sostegno delle attività di cooperazione in detto settore ha formato oggetto di iniziativa separata della Commissione relativa al rinnovo del programma «Grotius civile».

(6) È auspicabile garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma Grotius nel settore generale e penale, rinnovando detto programma per una seconda fase della durata di due anni.

(7) Il programma Grotius penale deve essere aperto in misura maggiore ai paesi candidati all'adesione, al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi ai progetti sostenuti dal programma.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure di cui alla presente decisione.

(9) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato CE, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [4],

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce, per il settore generale e penale, una seconda fase del programma di cooperazione Grotius, in seguito denominato «programma», istituito con l'azione comune 96/636/GAI.

2. Il programma è rinnovato per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale contesto, esso mira a promuovere la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari e a facilitare la cooperazione giudiziaria generale e penale tra gli Stati membri.

[1] GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 336.
[2] Parere espresso il 5 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.
[4] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a) preparare azioni da intraprendere nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

b) contribuire all'attuazione degli strumenti adottati;

c) contribuire ad una migliore comprensione reciproca su temi generali d'interesse comune a tutti gli Stati membri;

d) attuare azioni locali specifiche, intese a migliorare la cooperazione sul campo;

e) creare reti di collegamento tra taluni organismi e categorie professionali.

3. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti, onde familiarizzare con l'acquis dell'Unione in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare al programma anche altri paesi terzi, qualora ciò sia nell'interesse dei progetti.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma cofinanzia i progetti presentati da istituzioni e organismi pubblici o privati, comprese le organizzazioni professionali, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione e di perfezionamento nelle materie giuridiche e giudiziarie, per operatori della giustizia.

2. Ai fini della presente decisione, per «operatori della giustizia» si intendono i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i pubblici ufficiali, gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari, i ricercatori e gli appartenenti alle altre professioni associate alla giustizia.

3. Per essere ammessi al cofinanziamento, i progetti devono prevedere la partecipazione di almeno tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato e perseguire uno degli obiettivi indicati nell'articolo 2.

4. Il programma può altresì finanziare:

a) azioni specifiche organizzate da Stati membri che presentino un interesse particolare con riferimento alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

b) misure complementari, organizzate da Stati membri, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione delle informazioni acquisite nell'ambito del programma.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni, applicabili a tutti i settori della cooperazione giudiziaria, ad eccezione della cooperazione giudiziaria in materia civile:

a) formazione;

b) scambi e tirocini;

c) studi e ricerche;

d) riunioni e seminari;

e) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

Articolo 5

Finanziamento del programma

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è di 4 milioni di EUR per il periodo 2001-2002.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

4. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono soggette al controllo finanziario della Commissione, nonché alle verifiche da parte della Corte dei conti.

5. L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70 % del costo complessivo del progetto.

6. Tuttavia, le azioni specifiche e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4 possono essere finanziate al 100 %, fino ad un massimo del 10 % della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per le azioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e al 5 % di questa stessa dotazione finanziaria per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce obiettivi specifici, priorità tematiche e eventualmente un elenco di azioni specifiche e di misure complementari;

b) valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori di cui all'articolo 3.

4. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 7 i progetti relativi alle misure da adottare per l'esecuzione del programma con sufficiente anticipo per consentire agli Stati membri di esaminarli. L'esame dei progetti presentati dagli organizzatori avviene secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma annuale di lavoro, le azioni specifiche e le misure complementari sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le pertinenti politiche, secondo i criteri seguenti:

a) la conformità con gli obiettivi del programma;

b) la dimensione europea e il margine di apertura alla partecipazione dei paesi candidati;

c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria di carattere generale e in materia penale;

d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;

e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;

f) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;

g) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

h) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Il grado di priorità di questi criteri sarà fissato nel programma di lavoro annuale.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato comitato «Grotius II — penale», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Tale comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Valutazione

1. La Commissione procede ogni anno ad una valutazione delle azioni svolte per l'esecuzione del programma dell'anno precedente. I risultati della valutazione sono trasmessi al Comitato.

2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 31 luglio 2002.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN